



COMUNE DI Leonforte

Provincia di Enna

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DETENZIONE DI CANI E SULLA LOTTA AL RANDAGISMO



DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON VERBALE N. 47 DEL 10/11/2021

INDICE

TITOLO I Principi Generali e Disposizioni

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Ambito d'applicazione e definizioni
- Art. 3. Anagrafe canina
- Art. 4. Raccolta delle deiezioni
- Art. 5. Museruole e guinzagli
- Art. 6. Divieti
- Art. 7. Particolari situazioni
- Art. 8. Responsabilità
- Art. 9. Tutela dell'aggressività esaltata dei cani
- Art. 10. Definizione dei cani pericolosi
- Art. 11. Controllo
- Art. 12. Sanzioni
- Art. 13. Rimando ad altre norme
- Art. 14. Vigilanza
- Art. 15. Abrogazioni
- Art. 16. Competenze del Sindaco
- Art. 17. Prevenzione

TITOLO II ADOZIONE DEI CANI

- Art. 18. Adozione
- Art. 19. Requisiti per L'adozione
- Art. 20. Modalità di Adozione
- Art. 21. Istituzione Capitolato
- Art. 22. Incentivi per L'adozione
- Art. 23. Mantenimento dell' Animale
- Art. 24. Controlli e Revoca dell' Adozione
- Art. 25. Inadempienze

- Art. 26. Eventuale Trasferimento Animale Adottato
- Art. 27. Decesso o Smarrimento Animale Adottato
- Art. 28. Eventuale Trasferimento di Residenza Dell'Adottante
- Art. 29. Accordi Con Strutture Idonee
- Art. 30. Casi Non Previsti nel Seguento Regolamento
- Art. 31. Pubblicità
- Art. 32. Entrata in vigore

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.
2. La città di Leonforte, in base all'art.2 della Costituzione della Repubblica italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e della socializzazione in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia.

ART. 2

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale.
2. Per **detentore** si intende chiunque detenga un cane, a qualsiasi titolo, o accetti di occuparsene.
3. Per **accompagnatore** si intende la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani durante il loro transito o permanenza su di un'area pubblica.
4. Per **area pubblica e/o aperta al pubblico** si intendono, a titolo esemplificativo, le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, i percorsi pedonali, le aree verdi ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.

ART. 3

Anagrafe canina

1. Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina presso il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Enna nei modi previsti dalla legge. All'atto dell'iscrizione viene rilasciata specifica scheda del cane che va debitamente custodita e che deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e/o di detenzione. Al cane, a seguito dell'iscrizione, viene impresso, mediante inoculazione, un microprocessore sottocutaneo al fine della identificazione. Tutti i cani devono essere dotati di microchip.
2. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al Servizio veterinario della A.S.P. di competenza ed al Comune i mutamenti nella titolarità delle proprietà, o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni da detti eventi.
3. Chiunque abbandona i cani custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con sanzione amministrativa. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento dell'animale, deve chiedere al Servizio veterinario della A.S.P. competente, di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.

4. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio di Polizia Municipale che provvederà ad informare immediatamente il Servizio veterinario della A.S.P. o eventuale ditta convenzionata al fine della cattura. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore. I cani non identificati devono essere catturati, a cura dell'associazione convenzionata, che provvede agli adempimenti di competenza. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.
5. Il Comune e/o il canile convenzionato si fa carico della sterilizzazione e del Microprocessore sottocutaneo per quei cani detenuti nel canile convenzionato, che vengono adottati da privati cittadini.

ART. 4

Raccolta delle deiezioni

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che deve essere sempre portata al seguito;
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cane a seguito.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1) lettera a) del presente articolo è soggetto alla:
 - c) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da:
 - € 28,00 ad € 173,00 Art. 17, comma 4 L.R. n.15/2000;
 - € 58,00 ad € 173,00 Art. 17, comma 5 L.R. n.15/2000.

ART. 5

Museruole e guinzagli

1. E' vietato lasciare liberi i cani nelle vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico. Su tali aree gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti ad utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50, durante la conduzione dell'animale;
2. Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
3. I proprietari di cani, devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
4. Sono esentati da tali obblighi i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. I punti uno e due del presente articolo non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili ed ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie.

ART. 6

DIVIETI

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessario e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto o rialzato dal suolo dove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente altezza dal fondo di calpestio almeno il doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta un aumento del 50% di tale misura.
4. La rete, e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena, non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualsiasi momento, controllarne i movimenti.
9. I possessori dei cani dovranno evitare che l'animale con il suo abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20,00 a euro 50,00 e nei casi estremi il Comune potrà chiedere l'allontanamento dell'animale.
10. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 50,00 a euro 150,00 fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.
11. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 659 del codice penale. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 9 del presente articolo il responsabile del servizio di Polizia Municipale può ordinare con apposita e specifica ordinanza l'allontanamento dell'animale, il cui trasferimento coattivo è effettuato presso il canile più vicino imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore del cane.

E quanto altro disposto dall' art. 2 dell'ordinanza 3 Marzo 2009 del Ministero Lavoro e Salute.

ART. 7

Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti, e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
2. E' vietato trasportare o far stationare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stationare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.
4. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

ART. 8

Responsabilità

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o che fugga. E' altresì responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

ART. 9

Tutela dell'aggressività esaltata dei cani

- a) I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 dell'art.3 dell'Ordinanza 3/3/2009 del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali provvedano a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane, quando si trova in area urbana e nei luoghi aperti al pubblico.
- b) E' vietato acquistare o detenere cani da parte dei seguenti soggetti:
 - delinquenti abituali o per tendenza;
 - chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale;
 - chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189; ai minori di diciotto anni e agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

ART. 10

Definizione dei cani impegnativi

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel cane che, nonostante non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore.

ART. 11

Controllo

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontari muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale di qualifica di guardia particolare giurata.
2. L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

ART. 12

Sanzioni

Per le violazioni degli obblighi e divieti del presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni:

Divieti e Obblighi	Minima	Massima
Obbligo di portare a seguito idonea attrezzatura per l'asportazione delle deiezione dai cani	28,00	173,00
Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina entro 10 giorni dalla nascita, (acquisizione o possesso.	€ 86,00	€ 520,00
Obbligo di segnalazione dei mutamenti nella titolarità delle proprietà, o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale	€ 86,00	€ 289,00
Divieto di abbandono dei cani custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio	€ 578,00	€ 1.733,00
Obbligo di totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento, facendo uso di idonea attrezzatura che deve essere sempre portata al seguito	€ 58,00	€ 173,00
Obbligo di applicazione sempre della museruola o del guinzaglio, soprattutto per i cani di grossa taglia sulle aree aperte al pubblico	€ 50,00	€ 100,00
Obbligo di applicazione sempre della museruola e del guinzaglio, per i cani a rischio di aggressività sulle aree aperte al pubblico	€ 100,00	€ 200,00
Divieto di detenzione dei cani in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti	€ 50,00	€ 100,00
Divieto di detenzione dei cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto	€ 50,00	€ 100,00
Obbligo di detenzione di cani, se non alla catena, all'interno di una area delimitata con	€ 50,00	€ 100,00

una rete metallica consistente		
Obbligo ai possessori dei cani di impedire che gli stessi, con il loro ululare, guaire, abbaiare, e latrare possano disturbare in modo insistente, continua e inequivocabile il vicinato	€ 20,00	€ 50,00
Divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti, e simili pubblici esercizi e negozi, salvo i casi di cani per non vedenti e salva la facoltà di ammissione esercitata dai gestori degli stessi locali	€ 50,00	€ 100,00
Divieto di trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.	€ 30,00	€ 50,00
Divieto di conduzione di cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.	€ 30,00	€ 50,00
Divieto di interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali	€ 50,00	€ 120,00
Divieto di addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.	€ 100,00	€ 120,00
Divieto di addestramento del cane inteso ad esaltarne l'aggressività e qualsiasi operazione di selezione o incrocio di razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività	€ 100,00	€ 200,00
Divieto di addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività dei cani appartenenti a razze o incroci di razze come indicato nell'elenco di cui all'art. 11 del presente regolamento	€ 150,00	€ 300,00
Divieto di sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, commi 2 e 3, della L. 14 dicembre 2000 n. 376.	€ 100,00	€ 200,00
Obbligo di stipula di polizze assicurative di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi	€ 200,00	€ 400,00
Divieto di acquisto, possesso o detenzione di cani appartenenti alle razze di cui all'art. 11 del regolamento comunale o incroci con queste, a) ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di b) sicurezza personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto c) non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189; d) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.	€ 200,00	€ 500,00

ART. 13

Rimando ad altre norme

In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede sanzioni pecuniarie, si applicano le disposizioni generali contenute nella L. 24 novembre 1981 n. 689, nonché quelle del D.Lgs. n. 267/2000. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme previste dalla L. 14 agosto 1991 n. 281 e s.m.i., dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/03/2009, dal codice civile e dal codice penale.

ART. 14

Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al servizio di polizia Municipale, gli operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda ASP di Enna.

ART. 15

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia tutte le disposizioni adottate con il Regolamento di Polizia Urbana, e con le diverse ordinanze.

ART. 16

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del codice civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

ART. 17

Prevenzione

La Prevenzione rappresenta uno dei principali cardini su cui si basano le strategie e le prevenzioni nei riguardi del fenomeno randagismo.

Amministrazione comunale e servizi veterinari delle aziende sanitarie sono chiamati, visto le leggi regionali vigenti, alla promozione di corsi di formazione da rivolgere agli operatori professionali, impegnati nelle attività istituzionali, e alla popolazione, specie quella scolastica.

Titolo II ADOZIONE

ART. 18 ADOZIONE

Incentivare l'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio del Comune di Leonforte, allo scopo di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

ART. 19 REQUISITI PER L'ADOZIONE

I cani randagi catturati nel comune di Leonforte e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere adottati da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati.

1. persone che abbiano compiuto il 18° anno di età. Qualora il richiedente sia un minore di 18 anni, l'adozione può essere concessa con atto di assenso formale dall'esercente la patria potestà;
2. garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia alle esigenze proprie della razza assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
3. assenze di condanne penali per maltrattamenti ad animali per il richiedente o per altri componenti il nucleo familiare;
4. consenso a far visionare il cane almeno per due volte l'anno e anche senza preavviso agli Agenti di Polizia Municipale allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
5. impegno a mantenere il cane fino al suo naturale decesso;
6. non potranno essere consegnati in adozione più di due cani a nucleo familiare;

Art. 20 MODALITA' DI ADOZIONE

Tutti i cani randagi di proprietà del comune, **ad eccezione dei cani di cui all'elenco sotto riportato**, ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da privati e da associazioni che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti del punto precedente.

Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi modelli (modello allegato A) al Comando di Polizia Municipale che dopo averla valutata disporrà l'autorizzazione, con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura (canile) convenzionata per l'adozione del cane.

Il personale specializzato della struttura di ricovero e la polizia municipale di Leonforte, saranno a disposizione per aiutare e consigliare i cittadini nella scelta del cane più adatto alle capacità ed esigenze dell'aspirante all'adozione.

La struttura convenzionata identificherà il cane con foto e microchip compilando la scheda di adozione cani randagi, (modello allegato B) allegando il tutto all'autorizzazione. Tale documentazione allegata all'autorizzazione sarà consegnata alla polizia municipale, da parte del richiedente, che provvederà a rilasciare il nulla osta (modello allegato C) per il ritiro del cane dalla struttura.

L'adozione verrà così disposta:

1. in forma temporanea nel caso in cui non siano trascorsi ancora sessanta giorni dall'accalappiamento. In questo caso l'adottante dovrà impegnarsi a restituire l'animale al proprietario che ne faccia richiesta entro i suddetti termini.

Trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale, l'affidamento diventa definitivo.

Non possono essere concessi in adozioni i cani di seguito elencati a minorenni, a delinquenti abituali o per tendenza, a chi è sottoposto a misure di prevenzione personali o a misure di sicurezza personali:

- a. American Bulldog;
- b. Cane da pastore di Charplanina;
- c. Cane da pastore dell'AQnatoria;
- d. Cane da pastore dell'Asia centrale;
- e. Cane da pastore del Caucaso;
- f. Cane da Serra da Estrella;
- g. Dogo Argentino;
- h. Fila Brasileiro;
- i. Mastino Napoletano;
- j. Perro da canapo majoero;
- k. Perro da presa canario;
- l. Perro da presa Mallorquin;
- m. Pit bull;
- n. Pit bull mastiff;
- o. Pit bull terrier;
- p. Rafeiro do alentejo;
- q. Rotweiler;
- r. Tosa inu;

Dal momento dell'adozione sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti con relativa iscrizione anagrafica.

ART. 21 ISTITUZIONE CAPITOLATO DI SPESA

L'Amministrazione Comunale costituisce un capitolo di bilancio, al fine di incentivare l'adozione di animali d'affezione.

ART. 22 INCENTIVI PER L'ADOZIONE

Uno degli obiettivi prioritari dell'Amministrazione Comunale riguarda la lotta al randagismo, causato principalmente dall'abbandono degli animali; per contrastare il fenomeno s'intende incentivare l'adozione da parte di privati cittadini. A tal fine per coloro che intendono adottare un cane sarà stanziato per i primi due anni dalla data di adozione un incentivo economico, che sarà stabilito dalla Giunta Municipale.

L'incentivo non potrà essere erogato in favore della medesima persona fisica per più di due volte ed in favore del medesimo nucleo familiare per non più di tre volte.

La Giunta Municipale stabilisce annualmente l'entità del contributo, compatibilmente alle disponibilità economiche del bilancio dell'ente.

ART. 23 MANTENIMENTO DELL'ANIMALE

L'adottante si impegna a mantenere l'animale in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio.

ART. 24 CONTROLLI E REVOCA DELL'ADOZIONE

Il responsabile della struttura comunicherà all'ufficio di Polizia Municipale la data del ritiro del cane. L'ufficio di Polizia Municipale si riserva periodicamente di effettuare controlli sullo stato del cane adottato ed eventualmente anche col supporto delle associazioni per la tutela degli animali. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare denuncia ai sensi di legge e a revocare l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata.

ART. 25 INADEMPIENZE

In caso di inadempienze all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni e in presenza di accertato maltrattamento dell'animale, fatti salvi i provvedimenti imposti dalla legge, cessa il beneficio concesso e il beneficiario è tenuto alla restituzione dello sgravio ricevuto negli ultimi 12 mesi.

ART. 26 EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE ADOTTATO

L'adottante si impegna a non cedere l'animale. Qualora l'assegnatario volesse cedere l'animale ad altri, è tenuto ad avvisare preventivamente l'ufficio di Polizia Municipale e preventiva segnalazione al servizio veterinario dell'ASP dove l'animale è registrato, indicando altresì la persona cui verrà ceduto, e la cessione a terzi comporterà il subentro del cessionario al cedente nel diritto a percepire l'incentivo a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del presente regolamento e ne accetti tutte le condizioni.

Nel caso in cui l'assegnatario non fosse più in grado di accudire l'animale, per motivazioni comprovate (Motivi di salute, trasferimenti, motivi economici.) lo stesso può essere restituito al Comune di Leonforte (En)

ART. 27 DECESSO O SMARRIMENTO

Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'assegnatario ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta (non oltre 24 ore) all'ufficio di Polizia Municipale e al servizio veterinario dell'ASP di competenza. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l'adottante dovrà darne comunicazione immediata all'ASP competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme.

ART. 28 EVENTUALE TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'ADOTTANTE

In caso di cambio di residenza dell'adottante, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione scritta all'ufficio di Polizia Municipale del nuovo domicilio e all'ASP in cui è ubicato.

ART. 29 ACCORDI CON STRUTTURE IDONEE

Il Comune di Leonforte, nell'ambito della lotta al randagismo, può stipulare accordi con strutture idonee che promuovono e favoriscono il benessere animale e che si adoperano mediante l'adozione successiva e/o altre attività, volte ad assicurare le migliori condizioni di vita per i cani randagi.

I predetti accordi saranno oggetto di apposito provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 30 CASI NON PREVISTI NEL SEGUENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali, in quanto applicabili

ART. 31 PUBBLICITA'

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (sito istituzionale dell'Ente, manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati presso il canile convenzionato.

ART. 32 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore allo scadere dei termini di pubblicazione.

ALLEGATO A)
PARTE I^

Al Comune di Leonforte
Servizio di Polizia Municipale

Io sottoscritt _____ nat _____ a _____

Il _____, residente in _____

CHIEDO

Di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile convenzionato
" _____ " ubicato in _____, tra quelli

di proprietà del Comune di Leonforte.

Mi impegno al corretto trattamento del __cane__, mantenendolo __presso la mia residenza o al

Seguente _____, non cedendolo ad altri senza previo

avviso all'ufficio di Polizia Municipale e previa segnalazione All'ASP dove è registrato l'animale.

Mi impegno a comunicare, l'eventuale smarrimento o decesso del cane all'ufficio di Polizia
Municipale e al servizio veterinario dell'ASP n. _____ distretto di _____;

Accetto le norme contenute nel Regolamento e in particolare fin d'ora, mi rendo disponibile a

permettere al personale dell'ufficio di Polizia Municipale del Comune di Leonforte o del Servizio

Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale n. _____ ad effettuare controlli presso la mia residenza o il

mio domicilio, anche senza preavviso, per verificare lo stato di salute del cane.

**DICHIARO di non avere subito condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del
richiedente e di altri componenti il nucleo familiare.**

_____, li _____

FIRMA

(Allegare copia di un documento di identità valido)

PARTE II^

SCHEMA DATI INFORMATIVI RICHIEDENTE ADOZIONE

- Possiede attualmente altri cani in

casa? SI

NO

Se si di quale razza_____

- Nel passato ha posseduto

cani? SI

NO

Se si di quale razza_____

- E' molto tempo che aveva progettato l'adozione di un cane?

SI

NO

- L'incentivo offerto l'ha aiutata nella decisione?

SI

NO

- Quante persone compongono il suo nucleo familiare?_____

- Ci sono dei bambini?

SI

NO

- Per quale motivo ha scelto di adottare un cane?

(compagnia, caccia, guardia o altro)_____

- Dove pensa di ospitare il cane una volta adottato?

Cancellare la parte che non interessa

ALLEGATO B)

SCHEDA DI ADOZIONE CANE

(da compilare a cura del Responsabile della struttura di ricovero)

Nr _____

Elementi indicativi dell'animale:

Razza _____

Taglia _____

Sesso M _____ F _____

Mantello _____

Colore _____

Età approssimativa) _____

Numero Microchip _____

Altro _____

Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Provinciale dove è stato microchippato:

ASP n _____ di _____ Provincia _____

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____ residente in _____

Prov. _____ via _____ Tel. _____

identificato con documento di riconoscimento _____ n _____

rilasciato da _____ in data _____ in qualità di

affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la

propria residenza o al seguente domicilio _____ ed a non cederlo se

non previa segnalazione al Servizio di Polizia Municipale e all'ASP competente.

Si impegna altresì a dichiarare lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato

al personale all'uopo incaricato dei controlli domiciliari predisposti dalla Polizia Municipale.

Dichiara di aver preso visione del regolamento per l'affidamento di cani del canile convenzionato con il

Comune di Leonforte e si impegna a rispettare le norme in esso contenute e in particolare acconsento, fin

d'ora, a che il personale della Polizia Municipale, le associazioni per la tutela degli animali e del servizio

veterinario dell'ASP competente effettuino, presso la mia residenza o domicilio, anche senza preavviso, tutti

i controlli che si rendessero necessari per verificare lo stato di salute del cane.

_____, li _____;

Il Responsabile della struttura _____;

L'affidatario del cane _____;

ALLEGATO C)

Nulla-Osta per il ritiro dell'animale

Il comune di Leonforte, nella persona del responsabile del servizio di polizia municipale, concede il

Nulla-Osta per l'adozione di n. ____ cane/i di proprietà del Comune di Leonforte di cui alla scheda n.

_____ del _____ al/alla Sig./Sig.ra _____

_____ nato/a a _____ prov _____

il _____ residente in _____ via _____

n _____ codice fiscale _____ identificato mediante _____

n _____ del _____ rilasciato da _____

L'affidatario/a si impegna a tenere il cane adottato nel rispetto delle elementari condizioni di salute, alimentazione ed affetto presso l'animale. Assume l'obbligo, nella spiegata qualità di adempiere nei confronti dell'animale, a quanto specificato al successivo art. 19.

ART. 1

OBBLIGHI DELL'ADOTTANTE

L'adottante assume l'obbligo di:

1. ricoverare il cane in ambiente appropriato per il benessere dell'animale;
2. effettuare la pulizia dell'ambiente in cui vive il cane;
3. eseguire la pulizia e periodicamente la toilettatura del cane;
4. sottoporre il cane al trattamento antiparassitario al bisogno;
5. sottoporre a controllo sanitario e delle condizioni generali dell'animale periodicamente presso uno studio veterinario;
6. effettuare i normali trattamenti terapeutici o piccoli interventi chirurgici che dovessero rendersi necessari;
7. effettuare eventuali richiami di vaccino ai cani adulti e cuccioli;
8. provvedere al vitto giornaliero adeguato secondo le indicazioni che verranno date al momento della consegna del cane;
9. munirsi di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni, qualora il cane venga portato su aree pubbliche;
10. procedere alla voltura del microchip (o altro strumento idoneo ad identificare il cane) dal Comune di Leonforte al relativo affidatario;

ART. 2

CONTROLLI PER OTTENERE L'INCENTIVO

L'adottante dovrà consentire al personale della Polizia Municipale, associazioni animalistiche e personale dell'ASP territorialmente competente di verificare la corrispondenza dell'identità del cane con quello ottenuto in adozione, nonché il regolare mantenimento sia dal punto di vista igienico-sanitario che nutrizionale.

Qualora le suddette verifiche si concludessero negativamente, non sarà concesso l'incentivo di cui all'art 22 del regolamento per l'adozione dei cani randagi ricoverati nel canile convenzionato, sarà disposta la revoca dell'adozione e se si riscontrassero maltrattamenti dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge.

ART. 3

DECESSO, SMARRIMENTO E TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE ADOTTATO

Nel caso di decesso, smarrimento o cessione ad altra persona, l'adottante dovrà darne tempestiva comunicazione scritta agli organi competenti come previsto agli artt. 26 e 27 del regolamento per l'adozione dei cani randagi ricoverati nel canile convenzionato.

Leonforte li _____;

Il Responsabile del Servizio di P.M.

L'Adottante
